



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 18 settembre 2023

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Barcellona P.G.**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 109/2023 – Composizione del Consiglio di Disciplina

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 10138 dell'08.08.2023), si rappresenta che si è costituito il Consiglio di Disciplina territoriale dell'ODCEC di Barcellona P.G. Il più anziano [per iscrizione all'Albo] dei componenti nominato Presidente da Regolamento si è dimesso da tale carica. Si domanda pertanto se:

- 1) possa rimanere componente del suddetto Consiglio di Disciplina territoriale;
- 2) sia obbligato a fare il presidente rimanendo componente del consiglio stesso essendo il più anziano per iscrizione all'albo;
- 3) nel Consiglio di Disciplina territoriale sia previsto nominare il Vicepresidente. Si osserva al riguardo quanto segue.


Il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli [di Disciplina] territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 [di seguito: Regolamento], pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15.05.2013, dispone, all'art. 4, comma 1, che "Le funzioni di Presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica" e, all'art. 4, comma 3, che "Alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei membri supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale secondo il relativo ordine. Nel caso non ci siano più membri supplenti il Consiglio dell'Ordine formerà una nuova lista e si procederà ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente regolamento".

In base al combinato disposto delle norme sopra citate, le dimissioni da parte di un componente significano dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Disciplina, non dalla carica di Presidente. Ne deriva che il componente che attualmente riveste la carica di Presidente, qualora non voglia più rivestire tale carica, deve rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di componente, poiché diversamente, rimanendo componente effettivo, attesa la norma che attribuisce al componente più anziano per iscrizione all'albo la carica di presidente, il medesimo si troverebbe obbligato, suo malgrado, ad esercitare tale funzione.

Per quanto concerne infine l'ultima domanda del quesito in argomento, si rappresenta che il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, stabilisce, all'art. 3, comma 2, che *"Il Consiglio di Disciplina nomina il Vicepresidente nella persona del componente avente maggiore anzianità di iscrizione dopo il Presidente"*.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.